



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
Provincia di Salerno

ORDINANZA N. 04 DEL 12 GENNAIO 2016

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- in data 29/10/2015 il Territorio Comunale è stato interessato da notevoli precipitazioni meteorologiche che hanno causato in più punti lo straripamento e la rottura degli argini del Torrente Solofrana:

- tale situazione ha provocato allagamenti di terreni e abitazioni in numerose zone del Territorio Comunale:

- in occasione di allagamenti analoghi, provocati dallo straripamento e/o dalla rottura degli argini del Torrente Solofrana notoriamente inquinato. E' stato disposto, in via precauzionale, il divieto di produzione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli.

- alla luce di quanto sopra, a tutela e salvaguardia della salute pubblica. con provvedimento sindacale n. 182 del 02/12/2015, si ordinava, in via precauzionale, per un periodo di 30 giorni:

1. **il divieto** di raccolta, della commercializzazione e del consumo di prodotti agricoli provenienti dai fondi alluvionati in data 29/10/2015:

2. **il divieto** dell'utilizzo delle acque dei pozzi ubicati nelle zone alluvionate, sia per l'uso domestico che per l'irrigazione.

PRESO ATTO CHE, nonostante i ripetuti inviti dell'Amministrazione rivolti all'A.R.P.A.C. per effettuare i necessari sopralluoghi nelle zone interessate dalle esondazioni, a tutt'oggi non vi è stato riscontro.

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, in via precauzionale, a tutela della salute pubblica, di prorogare per trenta giorni salvo ulteriore proroga il divieto della raccolta, della commercializzazione e del consumo di prodotti agricoli provenienti dai fondi alluvionati in data 29/10/2015.

VISTI il D.l.gs n. 287 del 18/08/2000}, in particolare l'art. 50. e il D.Lgs n. 152 del 03/04/2006.

ORDINA

in via precauzionale, per la tutela e la salvaguardia della salute pubblica e delle matrici ambientali, per trenta giorni salvo proroga,

1. **il divieto** di raccolta, della commercializzazione e del consumo di prodotti agricoli provenienti dai fondi alluvionati in data 29/10/2015:
2. **il divieto** dell'utilizzo delle acque dei pozzi ubicati nelle zone alluvionate, sia per l'uso domestico che per l'irrigazione.

STABILISCE

la possibilità di derogare dalla presente disposizione nell'esclusivo caso in cui il proprietario e/o conduttore del fondo interessato, certifichi, a propria cura e spese, previa analisi di laboratorio, specializzato e accreditato secondo la normativa vigente, la mancata contaminazione del fondo agricolo, oggetto di allagamento e dei frutti naturali, escludendo qualsiasi pericolo derivante dal consumo dei prodotti stessi.

DISPONE

che del presente provvedimento venga data la massima pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, sul sito web istituzionale, con appositi manifesti da affiggersi nelle zone interessate e attraverso i mass media locali.

TRASMETTE

la stessa per le rispettive competenze: • al Prefetto della Provincia di Salerno, al Presidente della Giunta Regionale della Campania, all'ASL Salerno SA 1 all'A.R.P.A.C. di Salerno e al Comando Polizia Locale.

Dalla Casa Comunale, 12/01/2016

IL SINDACO
Dott. Pasquale Sammartino

